

## Mozione ex art.109

### L'Assemblea di Roma Capitale

**Oggetto:** Trasparenza – Informazioni ambientali in ambito inquinamento elettromagnetici e rispetto dei limiti di legge sul territorio romano

#### PREMESSO CHE

- La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione.
- La trasparenza può, infatti, consentire di vigilare sull'operato delle strutture amministrative e dei loro dirigenti, attraverso la tracciabilità del loro operato.
- Lo Statuto di Roma Capitale al suo articolo 2, comma 3, prevede la massima trasparenza e visibilità dell'azione amministrativa e la più ampia pubblicità degli atti e delle informazioni, assicurando attraverso tecnologie informatiche la più ampia partecipazione degli appartenenti alla comunità cittadina, singoli o associati, all'amministrazione locale e al procedimento amministrativo.
- Lo Statuto di Roma Capitale, al suo articolo 25, comma 6, dispone che la Giunta capitolina informa la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
- Lo Statuto di Roma Capitale dispone che tutta l'amministrazione è tenuta a garantire l'accesso alle informazioni in possesso dell'amministrazione stessa, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge.
- Il Decreto L.gs.vo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (di seguito per brevità “Decreto Trasparenza”) – testo normativo a valle di un percorso verso la trasparenza della PA - stabilisce: all'Art. 40. Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali, che impone la pubblicazione sul sito amministrazione trasparente di Informazioni ambientali attraverso la sezione di un apposita sezione dedicata alle informazioni ambientali in particolare:
  1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
  2. Le amministrazioni (locali) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali da intendersi come qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora elettronica od in qualunque altra forma materiale (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo).

a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;

2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);

3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;

4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;

5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);

6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);

Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».

### **VISTO CHE**

- Legge 22.02.2001 n. 36, - "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".
- la normativa di settore (Legge Quadro n. 36/2001 e relativi decreti applicativi DPCM 8/07/2003) inserisce il catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo quanto disposto dall'art. 7 della legge quadro 36/2001.
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003 introduce la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz e alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti.
- I due decreti applicativi (DPCM del 08/07/2003) della Legge 36/2001 stabiliscono i valori di soglia sia per il campo a bassa frequenza che per quello ad alta frequenza.
- Il DPCM del 08/07/2003 prevede la "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz".
- Il DPCM del 08/07/2003 prevede la "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".
- La normativa di settore citata (**Legge Quadro n. 36/2001** e relativi decreti applicativi **DPCM 8/07/2003**) assegna alle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA-APPA) compiti di controllo dei livelli di campo elettrico e magnetico presenti in ambiente generati dalle sorgenti operanti ad alta e bassa frequenza. Tale attività di controllo avviene sia in fase di autorizzazione sia in fase di realizzazione ed **esercizio di tali impianti**. Il sistema delle ARPA-APPA ha inoltre il compito di elaborare le diverse procedure tecniche previste dalla legge (**DPCM 8/07/2003**).
- D.M. Ambiente 29.05.2008, Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti. (GU 5.07.2008 n. 156).

- D. L. 18.10.2012 n. 179, (GU 19.10.2012 n. 245) e Legge 17.12.2012 n. 221, - "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", allegato 1.
- D.M. Ambiente 13.02.2014, "Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente" (GU 11.3.2014 n. 58).
- Il 13 febbraio 2014 è stato emanato il decreto ministeriale di istituzione del Catasto elettromagnetico nazionale (CEN); quest'ultimo opera in coordinamento con i diversi Catasti elettromagnetici regionali (CER) secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato allo stesso decreto.
- D.M. 02.12.2014, "Linee guida, relative alla definizione delle modalità con cui gli operatori/gestori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti e alla definizione dei fattori di riduzione della potenza da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore" (GU 22.12.2014 n. 296).
- DM 05.10.2016 relativo ai valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici.
- DM 07.12.2016 relativo alla definizione delle pertinenze esterne degli edifici.
- Nell'ambito del popolamento del Catasto elettromagnetico nazionale sulla base delle disposizioni dell'art 7, comma 1 della Legge quadro 36/2001 il 31 marzo 2017 è stato emanato il decreto ministeriale sulle modalità di inserimento dei dati relative alle sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, mentre quello relativo agli elettrodotti è ancora in fase di definizione.
- Nelle more di ulteriori indicazioni da parte del MATTM per quanto riguarda la pubblicazione dei dati, l'accesso al portale è riservato alle sole autorità competenti a livello nazionale (MATTM) e regionale (ARPA/APPA).
- Ciascun operatore/gestore oltre a dover realizzare un database consultabile "online" in cui saranno memorizzati i valori di potenza dovrebbe fornire all'ISPRA e alle ARPA/APPA i seguenti valori di potenza degli impianti: Pmax : valore della potenza massima erogabile ai morsetti di antenna Pi : potenza media ai morsetti d'antenna associata nell'intervallo temporale i-esimo (60 min) per impianto per servizio per settore per banda di frequenza (per le SRB). Per ciascun SEGNALE si definisce:  $\alpha_{24} = \frac{1}{24} \sum_{i=1}^{24} \frac{P_i}{P_{max}}$  Pi : potenza media associata nell'intervallo temporale i-esimo (60 min) Pmax : valore della potenza massima erogabile ai morsetti di antenna m : numero di intervalli di 60 minuti compresi in un giorno (24). Il fattore alfa-24,così definito verrà utilizzato per calcolare il livello medio su 24 ore del campo elettrico associato al singolo SEGNALE Il fattore alfa-24,così definito verrà utilizzato per calcolare il livello medio su 24 ore del campo elettrico associato al singolo SEGNALE.
- Da uno studio pubblicato in aprile 2017 di Laura Anglesio e Gaetano Licitra di Arpa Piemonte e Arpa Toscana è emerso che il Database consultabile "online" in cui devono essere memorizzati i valori di potenza non risultano interrogabile per report su dati aggregati e l'unico dato deducibile è il numero totale degli impianti inseriti su base regionale; ad esempio il Database TIM - inseriti 139 impianti su tutta la regione rispetto al totale impianti valutati da ARPAT -1698, il Database VODAFONE - inseriti dati per soli 15 impianti valutati da ARPAT nel comune di Pisa su 47 Impianti valutati da ARPAT nel 2015 e 22 impianti nel 2016 di cui 15 con richiesta di valutazione con  $\alpha_{24}$ , in Piemonte dal dicembre 2014 solo 2 gestori hanno da subito predisposto un data base ed utilizzato un fattore di riduzione della potenza, un terzo ha predisposto solo ad aprile 2016 il data base e gli ultimi due non hanno mai presentato richieste con alfa 24.

## **CONSIDERATO CHE**

- Nella Commissione Controllo Garanzia e Trasparenza del 16 luglio 2018 con all'Odg: "Problematiche inerenti l'installazione antenna SRB in Via Viadanica" l'Ing. Tocca – Ufficio Prevenzione Inquinamento Elettromagnetico del Dipartimento Tutela Ambientale – che si occupa prevalentemente di attivare Arpa Lazio per ciò che attiene alle misure di campo elettromagnetico sia in alta frequenza che in bassa frequenza (bassa frequenza si intende 50 hertz degli elettrodotti, alta frequenza si intende di radiocomunicazioni ivi incluse le SRB) interviene descrivendo l'aspetto autorizzatorio che compete al Dipartimento PAU mentre chi deve valutare l'impatto ambientale è l'Arpa, in base alla legge dello Stato che dà ad Arpa Lazio questa funzione, i Comuni si avvalgono di Arpa Lazio per effettuare le misure e anche per appurare la possibilità di installare nuovi impianti.

- l'Ing. Tocca – Ufficio Prevenzione Inquinamento Elettromagnetico del Dipartimento Tutela Ambientale dichiara che l'ARPA Lazio non lavora su progetti di monitoraggio, ma esegue misure puntuali e fa le valutazioni per il campo elettromagnetico da radiofrequenza e non può sovrapporlo al campo elettromagnetico legato alle basse frequenze da elettrodotto. Per quanto riguarda il campo elettromagnetico da SRB nelle abitazioni, nelle scuole in ogni luogo pubblico con almeno 4 ore di permanenza e anche in ambienti intensamente frequentati il valore di soglia, il valore di attenzione, da non superare è 6 volt per metro. Le misure effettuate da ARPA Lazio sono effettuate con strumentazione idonea, ma i tecnici Arpa Lazio in fase autorizzatoria non fanno visite ma fanno una simulazione o quantomeno ricevono una relazione tecnica asseverata di una simulazione riguardo una nuova installazione che per come è concepita per il preesistente, per come irradia la nuova antenna si dimostra che il campo elettromagnetico venga rispettato. Per quanto riguarda gli elettrodotti a bassa frequenza, gli effetti biologici sono nettamente differenti rispetto a quelli causati dai campi elettromagnetici a frequenze maggiori: l'effetto delle basse frequenze è causato dalla componente magnetica che induce corrente elettrica nel corpo umano, mentre gli effetti alle frequenze maggiori sono sia di tipo acuto termico sia di tipo non termico a medio lungo termine per intensità ben al di sotto degli attuali limiti di legge.

## **TENUTO CONTO CHE**

- Tali radiazioni elettromagnetiche possono essere suddivise in "campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse (ELF)" e "radiofrequenze (RF)".

- Nel campo a bassa frequenza quello che si va a considerare è il campo magnetico (che è quello si ritiene più dannoso) con altri valori non si parla più di 6 volt metro per il campo elettrico ma si parla di 10 microtesla per quanto riguarda gli effetti in bassa frequenza. L'OMS ha dichiarato il danno da esposizione a campo elettromagnetico in classe 2B ma bisognerebbe avere i dati da associare ai numeri con le antenne.

- Lo studio dell' istituto Ramazzini Falcioni, Belpoggi et al 2018 ed il Nationa Toxiology Programme che hanno evidenziato indiscutibilmente e scientificamente la cancerogenicità della radiazione EM a frequenze dal GHz in su (cellulari, wireless, WiFi, 5G...). Le sentenze italiane hanno preso in esame gli studi scientifici e medici identificando una correlazione causa- effetto.

- Lo studio scientifico non cerca la correlazione causa effetto, ma le deviazioni statistiche di casi di tumore in soggetti irradiati rispetto ai casi di tumore in soggetti non irradiati la "cosiddetta statistica epidemiologica". Se c'è una evidenza statistica di tumori al cervello (mielomi) e tumori al cuore (schwammoni) significa che quell' agente (radiazione) è cancerogeno. Trascurare questo fattore epidemiologico significa andare spendere 100 miliardi in cure mediche per tutte le fasce di età (principalmente bambini) nel futuro.

- Alcune sentenze in Italia invece hanno evidenziato una correlazione tra il danno causato dal terminale utilizzato e l'insorgenza di un glaucoma in attività lavorativa per il superamento ai limiti

di esposizione elevati poiché il terminale è molto vicino al soggetto perché la sorgente del campo elettromagnetico è più vicina ed è quella che fa più male.

- In futuro con il 5G potremmo avere un aumento delle densità delle antenne che saranno meno potenti, di per sé, ma con una maggior diffusività sul territorio comunale, perché dovranno coprire con la stessa banda una popolazione più esigente dal punto di vista delle risorse di banda, saranno in numero maggiore e necessariamente di potenza più ridotta.

- Per misurare i livelli del campo elettromagnetico per garantire la diffusione di internet ovunque e la potenza ai singoli rimettitori e verificare che le emissioni delle varie antenne non vanno a superare i valori di legge per evitare che ciascun gestore replichi n volte la stessa frequenza ottica che favorisce il mercato ma non la salute del cittadino.

- Seppur l'aumento del numero dei gestori da una parte favorisce la libera concorrenza ma da un'altra parte incide sul diritto alla salute dei cittadini, è necessario regolamentare affinché ci sia una condivisione delle strutture e che lo stesso emettitore venga utilizzato da più gestori, attraverso il cositing (utilizzo multiplo antenne) ossia mettere sullo stesso palo più antenne, la stessa radiazione elettromagnetica per condividere attraverso delle tecniche di codifica, di codici, la stessa potenza in modo che più gestori possono attingere alla stessa antenna.

- Un gruppo di lavoro istituito, presso il Dipartimento PAU con la partecipazione del dipartimento ambiente e della società Risorse per Roma, ha come obiettivo la realizzazione di una cartografia che dovrà essere implementata con l'elenco delle antenne distribuite sul territorio insieme all'elenco dei siti sensibili in modo che si abbia cognizione della distribuzione degli uni e degli altri.

- che il monitoraggio elettromagnetico effettuato dall'Arpa che si attiene alla norma fa le valutazioni sulle radio frequenze, ma le basse frequenze non sono prese in considerazione come prevede il DPCM del 08/07/2003 con valori separati. L'Agenzia ha un ruolo determinante nella protezione dai campi elettromagnetici, svolgendo attività di controllo sulle sorgenti di campi elettromagnetici presenti sul territorio e di valutazione preventiva per gli impianti non ancora esistenti. Le principali attività dell'ARPA Lazio nel campo delle radiazioni non ionizzanti sono:

- ✓ valutazione preventiva ai fini autorizzativi degli impianti radiotelevisivi e delle stazioni radio base per telefonia cellulare;
- ✓ accertamento della conformità dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici attraverso rilievi strumentali;
- ✓ monitoraggio ambientale ai fini conoscitivi con campagne mirate e controlli su singoli impianti, standardizzazione delle procedure per il rilascio di pareri e per le misure in campo e sviluppo di nuove metodologie di controllo;
- ✓ supporto alla Regione nella stesura di leggi regionali, circolari applicative, linee guida;
- ✓ formazione e informazione rivolta alla popolazione e ad operatori tecnici del settore.

## **L'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

### **IMPEGNA LA SINDACA E LA GIUNTA**

- A intervenire presso il ministro competente affinché l'ISPRA, che supporta il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) per la predisposizione di linee guida e normativa tecnica su campi elettromagnetici e attraverso il Catasto Elettromagnetico Nazionale (CEN), con opportuna convenzione o protocollo d'intesa con Roma Capitale attivi un monitoraggio delle emissioni dei campi elettromagnetici (CEI) sul territorio di Roma Capitale in particolare per:

- ✓ le emissioni dei campi elettromagnetici (CEI) dagli impianti con la pubblicazione dell' indicatore di impatto ambientale (FIAE) basato sulla distribuzione del campo elettromagnetico generato da una generica sorgente specificando eventuale superamento dei limiti di esposizione, i valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”;
  - ✓ le emissioni dei campi elettromagnetici (CEI) dagli impianti con la pubblicazione dell' indicatore di impatto ambientale (FIAE) basato sulla distribuzione del campo elettromagnetico generato da una generica sorgente specificando eventuale superamento dei limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”;
  - ✓ elaborare degli indicatori per l'Annuario dei Dati Ambientali da pubblicare su HUB della statistica
  - ✓ concordare come utilizzare, nell'ambito del popolamento del Catasto elettromagnetico nazionale, le informazioni e disciplinare con un apposito regolamento un livello cautelativo da non superare mai in nessun caso in ambienti residenziali e zone protette della Capitale.
- intervenire per concordare presso l'Arpa Lazio di concerto con l'ISPRA il monitoraggio elettromagnetico sulle basse frequenze come prevede il DPCM del 08/07/2003 ma con valori separati dalle alte frequenze.
  - procedere come prevede il Decreto L.gs.vo 14 marzo 2013 n. 33 alla pubblicazione dei dati e all'aggiornamento sul sito web del Comune di Roma in un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali» di indicatori e informazioni monitorate.
  - impegnare l'assessore competente attraverso apposito regolamento a non autorizzare l'installazione di nuove antenne dove si superino già valori di cautela (2-3V/m) ma ad utilizzare la fibra ottica ed impegnarsi ad adoperare il 5G solo come ultimo miglio e chiudendo 2-3-4G (con relativi ripetitori annessi) per salvaguardare la salute dei cittadini Romani.
  - impegnare l'assessore competente ad adottare apposita disciplina per garantire un livello precauzionale da non superare mai in nessun caso in ambienti residenziali e zone protette (praticamente tutta Roma) fissando un limite di 2V/m oltre il quale nessuna nuova installazione SRB potrà essere installata senza preventiva bonifica della componente preesistente per ridurre interferenze, tutelare la salute ed efficientare la rete di TLC at large.

I consiglieri